



COMUNICATO UFFICIALE N.273
Stagione Sportiva 2018/2019

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal N.197/AA al N.200/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 APRILE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 197/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 823 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Roberto MELI, Kevin GUERRATO e della società A.S.D. FONTANELLATO CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:

ROBERTO MELI, Presidente Società ASD FONTANELLATO CALCIO, in violazione dell'art. 1bis comma 1, 5 e art. 10 comma 2 C.G.S. e artt. 39, 43 c. 1 e 6, 61 c. 1 e 5 delle N.O.I.F. anche in relazione all'art. 7, comma 1 dello Statuto Federale, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore GUERRATO Kevin e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione delle gara U.C. CASALESE-ASD FONTANELLATO CALCIO del 6.10.2018, valevole per il Campionato Juniores Provinciali di Parma in cui è stato utilizzato il predetto calciatore, in posizione irregolare perché non tesserato, sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza averne titolo;

KEVIN GUERRATO, in violazione di cui all'art. 1bis, comma 1 e 6 del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2 del C.G.S. e 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver egli disputato la gara U.C. CASALESE-ASD FONTANELLATO CALCIO del 6.10.2018, valevole per il Campionato Juniores Provinciali di Parma, nelle fila della Società ASD FONTANELLATO CALCIO, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

A.S.D. FONTANELLATO CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., in quanto società alla quale appartenevano i soggetti sopra indicati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività contestata, ai sensi dell'art. 1bis, comma 5 del C.G.S.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto MELI in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. FONTANELLATO CALCIO e dal calciatore Sig. Kevin GUERRATO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 26 (ventisei) giorni di inibizione per il Sig. Roberto MELI, 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Kevin GUERRATO e di 1 (un) punto di penalizzazione nel Campionato Juniores 2018/2019 e € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società A.S.D. FONTANELLATO CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° APRILE 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 198/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 151 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Roberto RESTIVO e della società A.S.D. STUDIO DE SANTIS avente ad oggetto la seguente condotta:

ROBERTO RESTIVO, all'epoca dei fatti tesserato con la A.S.D. Studio De Santis nonché indicato quale capitano per la gara valevole per il campionato di serie C2 di calcio a 5 disputatasi a Palermo il 7 aprile 2018, in violazione dell'art.1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 12, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, in occasione di tale gara e durante l'intervallo, tenuto una condotta violenta nei confronti del dirigente della società Jatina Partinico Sig. Giacalone Vincenzo;

A.S.D. STUDIO DE SANTIS, per responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 4, comma 2, e 12, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco DE SANTIS, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. STUDIO DE SANTIS e dal Sig. Roberto RESTIVO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Roberto RESTIVO e di € 600 (seicento/00) di ammenda per la società A.S.D. STUDIO DE SANTIS;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° APRILE 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 199/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 137 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Orazio URSINO e della società P.G.S. SAN PIO X avente ad oggetto la seguente condotta:

ORAZIO URSINO, Presidente e rappresentante legale della società P.G.S. San Pio X all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, perché, in tale qualità, pur avendo sottoscritto, in data 1 agosto 2016 un accordo di collaborazione con la società ASD Acireale calcio in virtù del quale la società da lui rappresentata, tra l'altro si obbligava a trasferire ed a rinunciare ai premi ed indennizzi di preparazione di cui alle vigenti normative federali, tutti gli atleti partecipanti al campionato "Juniores Regionale", che sarebbero stati tesserati dalla ASD Acireale Calcio, in occasione del tesseramento, da parte di quest'ultima società del calciatore Ambra Andrea Salvatore, nel marzo 2018 ricorreva alla Commissione Premi della FIGC per l'ottenimento del relativo premio di preparazione, nonostante, peraltro, nello stesso accordo sottoscritto fosse prevista una apposita clausola arbitrale per eventuali controversie insorte tra le parti contraenti (ricorso accolto con decisione n. 573 in data 22 marzo 2018);

P.G.S. SAN PIO X, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Orazio URSINO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società P.G.S. SAN PIO X;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Orazio URSINO e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società P.G.S. SAN PIO X;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° APRILE 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 200/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 805 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco ANELLI, Sean Claude BOUDON, Manuel COLLETTA, e della società A.S.D. FELEGARESE 1951 avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO ANELLI, Rappresentante Legale della Società A.S.D. FELEGARESE 1951, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, 4, commi 1 e 2, e 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 7, comma 1 dello Statuto Federale, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento e trasferimento del calciatore COLLETTA Manuel e per avere consentito l'utilizzo dello stesso pur sapendolo in posizione irregolare, nel corso della gara FELEGARESE - TERRE ALTE BERCETO del 9.9.2018, valevole per la Coppa Emilia di Seconda Categoria;

SEAN CLAUDE BOUDON, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società A.S.D. FELEGARESE 1951, in violazione degli artt. 1 bis comma 1, e 10 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva e all'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione della gara FELEGARESE - TERRE ALTE BERCETO del 9.9.2018, valevole per la Coppa Emilia di Seconda Categoria, in cui è stato utilizzato, in posizione irregolare perché non in regola col tesseramento ed il trasferimento, il giocatore COLLETTA Manuel, sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza averne titolo;

MANUEL COLLETTA, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, in relazione all'art. 10, commi 2 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva per aver egli disputato la gara FELEGARESE - TERRE ALTE BERCETO del 9.9.2018, valevole per la Coppa Emilia di Seconda Categoria, nelle fila della Società A.S.D. FELEGARESE 1951, senza averne titolo perché non in regola con il tesseramento ed il trasferimento;

A.S.D. FELEGARESE 1951, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Marco ANELLI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. FELEGARESE 1951, Sean Claude BOUDON e Manuel COLLETTA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Marco ANELLI, di 20 giorni di inibizione per il Sig. Sean Claude BOUDON, di 1 giornata di squalifica per il Sig. Manuel COLLETTA, di € 100,00 (cento/00) di ammenda e di 1 punto di penalizzazione nella Coppa Emilia 2018/2019 per la società A.S.D. FELEGARESE 1951.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° APRILE 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina